



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**Sezione Fallimentare**

**Decreto ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 3/2012**

Il Giudice Delegato, dott.ssa Martina Gasparini

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2018

rilevato che:

- MANZATO CRISTIAN nato a San Donà di Piave (Ve) il 28.5.1982 ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012 ;
- ai fini del presente procedimento Manzato Cristian può essere qualificato come "consumatore" alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. B, della L. n. 3/2012;
- il ricorrente non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuto che:

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto:

- il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili,

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dall'organismo di Composizione della crisi dott. Maurizio Nardon; ritenuto più in generale che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante rilevato che è stata fissata udienza, ex art. 12 bis legge n.3/2012, per il 10 luglio 2018 nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

rilevato che la contestazione svolta all'udienza da parte di BCC di Monastier relativa alla durata del piano troppo ampia e al rilievo che non vi è certezza nella regolarità dei pagamenti promessi appare priva di reale fondatezza tenuto conto che la durata del piano corrisponde a quella del mutuo stipulato dall'istituto di credito ( 25 anni), che risulta previsto il pagamento degli interessi moratori e che permane l'ipoteca sull'immobile né risultano formulate specifiche contestazioni relative alla convenienza del piano ;

considerato che il credito di BCC di Monastier risulterà soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura integrale e dunque senz'altro non inferiore all'alternativa liquidatoria ( vieppiù in considerazione del valore di stima dell'immobile di molto inferiore al credito);

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

#### OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da MANZATO CRISTIAN

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi all'istante ed al dott. Maurizio Nardon

Manda la Cancelleria per quanto di competenza

Venezia, 12 luglio 2018.

Il G.D.

Dott.ssa  Gasparini

